



**Al Sindaco del Comune di Grazzanise
Dott.Enrico Petrella**

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it**

**Alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it**

**Al Commissariato di Polizia di Castel Volturno
comm.castelvolturmo.ce@pecps.poliziadistato.it**

Oggetto: Posizione dipendente M.M. Comune Grazzanise (CE)

La sottoscritta Teresa Cerchiello, segretaria del Circolo PD di Grazzanise (CE),

premessi che la

- Delibera di Giunta comunale n. 16 del 18/02/2009 con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2009/2012 prevedendo, tra le altre figure, l'assunzione tramite bandi di selezione pubblica n.1 funzionario per l'area tecnica, posizione giuridica D3;
- Delibera di Giunta Comunale n.17 del 18/02/2009 avente ad oggetto: “ Procedure concorsuali. Provvedimenti.”, con la quale si deliberava l'approvazione degli schemi del bando di concorso pubblico per n.1 funzionari per l'area tecnica e che il citato di bando di concorso all'art.2 (Requisiti) p.10,

- testualmente recita: “Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno 5 anni, oppure abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere o architetto da almeno 1 anno di servizio alle dipendenze della P.A. cumulabile e/o in enti di diritto pubblico in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della cat.D3, nell’area tecnica.”
- Delibera di Giunta Comunale n.22 del 25/02/2009 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta n.17 del 18/02/2009 ad oggetto -Procedure concorsuali. Provvedimenti.- Integrazioni” all’art.2 (Requisiti) p.10, testualmente recita: “Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno 5 anni, oppure abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere o architetto da almeno 1 anno di servizio alle dipendenze della P.A. cumulabile e/o in enti di diritto pubblico in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della cat.D3, nell’area tecnica.” E all’art.3 p.i testualmente recita : “possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto da almeno 5 anni.”
 - Il Bando di Concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi del 24/03/2009 “Concorso per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo part.time e indeterminato di un posto di funzionario Categoria D 3 e che tra i requisiti per accedere al concorso compariva “l’abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere o architetto da almeno 5 anni.”

Visti:

- L’art. 24 c.1 del Codice dei Contratti Pubblici che testualmente recita: “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, (al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione)) nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono

espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 - d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
- L'art.24 c.3 del Codice dei Contratti pubblici che testualmente recita: "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego;
 - L'art.64 del DPR 6 Giugno 2001 n.380 (Testo Unico per l'Edilizia) e l'art.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2001 dai quali si evince che "se un pubblico dipendente svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente esclusivamente nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, non necessita di iscrizione all'Ordine, al contrario, se lo stesso pubblico dipendente, svolge, per conto dell'Amministrazione, attività progettuali rientranti anche nell'ambito del DPR 380/2001 e del DM 37/2008, necessita dell'iscrizione all'Ordine competente per territorio;
 - DPR 207/2010 "il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione;
 - L'art.31 del Dlgs 50/2016 "Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni" che:

- a) al c.1 testualmente recita: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ((individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione)), un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ((è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.)) Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
- b) Al c.2 testualmente recita: “Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.”
- c) Al c.3 testualmente recita: “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”

- d) Al c.6 testualmente recita: “Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
- Le “Linee guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione al DLGS 18 aprile 2016, n.50 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che pur non prevedendo espressamente l’obbligo di iscrizione all’Albo Professionale, egli dovrà possedere specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, formazione costante che è prescritta per i professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti come da “regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art.7 del DPR 137/2012 n.137.
 - La Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n.1273/1995 secondo la quale “Gli Ordini Professionali, hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti”.
 - La Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n.13078 del 4 luglio 2004 e la Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n.26810 dicembre 2007 che hanno sancito la natura giuridica delle disposizioni deontologiche.
 - Il “Codice Deontologico degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori...” in vigore dal 1 gennaio 2014 che:
 - 1) all’ art.4 c.1 testualmente recita: “L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.”

- 2) all'art.4. c.2 testualmente recita: “Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.”
- L'art.52 R.D. 2537 /1925 che testualmente recita: “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.”
 - L'art 4 della legge 1395 del 1923 che testualmente recita: “Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti (art. 2, 3 legge). Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7) 3. Potranno essere iscritti nell'albo 4 a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.”
 - L'art.2229 del Codice Civile “Esercizio delle professioni intellettuali.”
 - Sentenza Cassazione Civile sez.II n.14085 dell'11 giugno 2010 che testualmente recita:“L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli art. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività

che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte - tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli i.v.a. o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'Irap o ai fini dell'i.c.i., richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di commercio - non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione).”

- L'art.5 del R.D. n.2537 del 23 ottobre 1925 che testualmente recita: “Per esercitare in tutto il territorio della repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato a norma del R.D. 31/12/1923, n. 2909 (2), ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24/06/1923, n. 1395, e del presente regolamento.”
- L'art.1 della Legge n.897 art.1 del 25 aprile 1938 che testualmente recita: “Gli ingegneri, gli architetti, ((...)) i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
- Il Regolamento per l'ordinamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Grazzanise Approvato con Delibera di Giunta .54 del 12/04/2002.

- Il Decreto Sindacale n.1 dell'1 ottobre 2020 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile Area Tecnica"
- Il Decreto Sindacale n.5 avente ad oggetto: " Nomina del datore di lavoro della sicurezza. Individuazione ed attribuzioni competenze ai sensi degli artt. 17 e 18 del Dlgs n.81/2008 all'arch. Maurizio Malena, Responsabile Area Tecnica."
- Delibera di Giunta Comunale n.1 del 7 ottobre 2010 che testualmente recita:
 - a)" stante la disponibilità delle risorse ed in virtù delle stesse, l'Ufficio ha predisposto il progetto preliminare/definitivo/esecutivo relativo al progetto di "Completamento dei lavori di riqualificazione del plesso Vittorino da Feltre."
 - b) "di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per effetti dell'art.31 del Dlgs 50/2016, l'arch. Maurizio Malena;
- Delibera di Giunta n.6 del 19/10/2020 che testualmente recita:
 - a) Di "NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell' Area Tecnica, arch. Maurizio Francesco Malena il quale dovrà provvedere ad effettuare tutti i successivi adempimenti di competenza ed in articolare a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché si provveda all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2020;"
- Determina Area Tecnica del Comune di Grazzanise n.387 del 20/10/2020 avente ad oggetto: "CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (DECRETO 14 GENNAIO 2020 DEL MINISTERO INTERNI).INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA SICUREZZA E

L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE STRADE CITTADINE - CIG Z102ED7961,” che testualmente recita:

- a) “Vista la Delibera di G. C. n. 6 del 19/10/2020 con la quale si approva lo studio di fattibilità/definitivo del “Progetto di messa in sicurezza delle strade cittadine” redatto dal responsabile dell’Area Tecnica;”
- b) “VISTI gli elaborati progettuali redatti dal Responsabile dell’Area Tecnica relativi allo studio di fattibilità definitivo del “progetto di messa in sicurezza delle strade cittadine” che presenta il seguente quadro economico...”

Preso atto che:

- a) Il dipendente Maurizio Malena, nato a Cirò Marina il 27/03/1969, risulta attualmente sospeso dall’Ordine degli Architetti a seguito della misura disciplinare comminata dal 23/10/2019 (come da documentazione allegata).

Essendo

- norma consolidata che la “sospensione dall’albo professionale” equivale al “non possesso del titolo”

Per quanto sopra esposto si ritiene che:

- 1) Il dott. Maurizio Malena, dipendente del Comune di Grazzanise (CE), non possa svolgere le funzioni attribuite con Decreti Sindacali n.1 e n.5 in quanto è venuto a mancare requisito previsto all’art.2 p.10 della procedura concorsuale del comune di Grazzanise (CE) di cui alla Delibera di Giunta n. 17 del 18/02/2009 e Delibera di Giunta n. 22 del 25/02/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi del 24/03/2009 per l’assunzione “di n.1 funzionario per l’area tecnica, posizione giuridica D3.”

- 2) Il dott. Maurizio Malena, dipendente del Comune di Grazzanise (CE), non possa svolgere funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e apporre la propria firma a progetti come da Delibera di Giunta Comunale n.1 del 7/10/2020.
- 3) Il dott. Maurizio Malena, dipendente del Comune di Grazzanise (CE), non possa svolgere funzioni di Responsabile Unico del Procedimento come da Delibera di Giunta n. 6 del 19/10/2020 e non possa redigere elaborati progettuali in quanto sospeso dall'Albo Professionale di appartenenza dal 23 ottobre 2019.
- 4) Il dott. Maurizio Malena, dipendente del comune di Grazzanise (Ce) non possa redigere elaborati progettuali e progetti come da Determina Area Tecnica del Comune di Grazzanise n.387 del 20/10/2020.

Fermo restando che l'eventuale responsabilità civile non esclude che a pagare per eventuali errori sia anche un "terzo attore" e che le eventuali responsabilità penali per eventuali atti di rilevanza penale è personale,

CHIEDE

Ai sensi dell'art.32 dello Statuto del Comune di Grazzanise,che testualmente recita: "Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza", visti anche gli articoli 348 c.p. 323 c.p. e altri qualora la S.V. lo ritenga opportuno,e comunque per assicurare il buon andamento della "vita amministrativa" dell'Ente Comune di Grazzanise,

- **di porre rimedio ad eventuali errori e negligenze presenti negli atti succitati prodotti dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale;**
- **per i poteri di "vigilanza e controllo" sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune attribuite al Sindaco dalle**

norme vigenti di comunicare alle Autorità competenti eventuali abusi o illeciti commessi dai redattori degli Atti Citati.

Grazzanise,23/10/20

La segretaria del Circolo PD Grazzanise

Dott.ssa Teresa Cerchiello

Allega alla Presente:

- 1) Interrogazione posizione matricola 213 Ordine Architetti alla data del 21/10/2020
- 2) Delibera di Giunta Comunale Grazzanise n.17 del 18/02/2009
- 3) Delibera di Giunta ComunaleGrazzanise n. 22 del 25/02/2009
- 4) Decreto Sindacale n.1
- 5) Decreto Sindacale n.5
- 6) Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 7 ottobre 2010
- 7) Delibera di Giunta Comunale n.6 del 19/10/2020
- 8) Determina Area Tecnica del Comune di Grazzanise n.387 del 20/10/2020

MAURIZIO MALENA

nato a CIRO' MARINA il giovedì 27 marzo 1969

è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di CROTONE con il seguente titolo: Architetto

Tuttavia il professionista è attualmente sospeso a seguito della misura disciplinare comminata dal 23/10/2019.

Ogni ulteriore informazione sul professionista può essere richiesta esclusivamente all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di CROTONE, cui è iscritto.

Roma, 21/10/2020

TITOLI

Architetto

Data Iscrizione Albo: 24/03/2000

Data Abilitazione: 1999

Sessione: Non Definito

Università: Non Definito

Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile

Data Laurea: 29/04/1999

Università: ROVIGO

Architetto

Data Iscrizione Albo: 24/03/2000

Data Abilitazione: 1999

Sessione: Non Definito

Università: Non Definito

Classe Laurea: 4/S Architettura e Ingegneria Edile

Data Laurea: 29/04/1999

Università: ROVIGO

STORICO DELLE ISCRIZIONI

NESSUN DATO PRESENTE

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Sospeso per provvedimenti disciplinari:
- dal 23/10/2019
- Sospeso per provvedimenti disciplinari:
- dal 30/03/2019 al 28/05/2019

I dati sono resi pubblici in base alla normativa vigente composta dall'art.3 del R. D. 23 ottobre 1925 n.2537, dall'art.16 della L.21 dicembre 1999 n.526 e dall'art.3 del DPR 137/2012.

Eventuali dati errati devono essere comunicati direttamente dall'interessato all'Ordine provinciale di appartenenza, unico soggetto titolato a variare i contenuti dell'Albo

Ogni uso non autorizzato dei dati qui rinvenuti è perseguibile a termini di legge.